

**STATUTO
DEL
COMUNE DI SANZENO**

Approvato dal Consiglio comunale con deliberazione n. 29 di data 28.09.2011.
Modificato con deliberazione del Consiglio comunale n. 35 di data 22.09.2014.
Modificato con deliberazione del Consiglio comunale n. 21 di data 22.06.2015.
Modificato con deliberazione del Consiglio comunale n. 09 di data 23.03.2016.
Modificato con deliberazione del Consiglio comunale n. 05 di data 27.02.2017.

Il Sindaco
Paolo Pellizzari

Il Vice Segretario comunale
dott.ssa Lisa Luchini

INDICE

PREAMBOLO	5
TITOLO I – PRINCIPI GENERALI	6
Art. 1. Oggetto dello Statuto	6
Art. 2. Elementi distintivi del Comune	6
Art. 3. Finalità ed obiettivi del Comune	7
Art. 4. Albo pretorio	9
Art. 5. Compiti del comune: forme di collaborazione e cooperazione	9
CAPO I – CONSULTAZIONE POPOLARE	11
Art. 6. Consultazione popolare	11
Art. 7. Consulte, Comitati e Conferenze	11
CAPO II – REFERENDUM	13
Art. 8. Consultazioni popolari e referendum	13
Art. 9. Esclusioni	14
Art. 10. Norme procedurali	14
Art. 11. Proposte di provvedimenti amministrativi	15
TITOLO II - ORGANI ISTITUZIONALI	16
CAPO I - ORGANI DI GOVERNO	16
SEZIONE I - CONSIGLIO COMUNALE	16
Art. 12. Funzioni	16
Art. 13. Convocazione	20
Art. 14. Il Consigliere comunale	21
Art. 15. Il Consigliere incaricato	21
SEZIONE II - GIUNTA COMUNALE	22
Art. 16. Attribuzioni e funzionamento	22
Art. 17. Composizione	22
Art. 18. Consigliere delegato	23
Art. 19. Mozione di sfiducia	23
SEZIONE III - IL SINDACO	24
Art. 20. Attribuzioni	24

Art. 21. Linee programmatiche	24
CAPO II - ALTRI ORGANI	25
Art. 22. Gruppi consiliari	25
Art. 23. Commissioni	25
CAPO III - INIZIATIVA PARTECIPAZIONE E CONTROLLO CONSILIARE	26
Art. 24. Norme generali	26
Art. 25 Prerogative dell'opposizione	26
TITOLO III – ELEZIONI, NOMINE E DESIGNAZIONI	27
Art. 26. Principi	27
Art. 27. Esclusione delle cause di incompatibilità ed ineleggibilità	27
TITOLO IV – GARANZIE	28
Art. 28. Opposizioni e ricorsi	28
CAPO I – IL DIFENSORE CIVICO	30
Art. 29. Il Difensore civico	30
Art. 30. Attivazione dell'istituto	30
TITOLO V ORDINAMENTO ED ORGANIZZAZIONE DEGLI UFFICI	31
Art. 31. Principi	31
Art. 32. Forma di gestione amministrativa	31
Art. 33. Organizzazione	32
Art. 34. Atti di natura tecnico gestionale di competenza del Sindaco	32
Art. 35. Atti di natura tecnico gestionale di competenza della Giunta	33
Art. 36. Il Segretario comunale	34
Art. 37. Presidenza delle commissioni giudicatrici di concorso	34
Art. 38. Rappresentanza in giudizio	34
TITOLO VI – ATTIVITÀ AMMINISTRATIVA	36
CAPO I – PRINCIPI GENERALI	36
Art. 39. Enunciazione dei principi generali	36
Art. 40. Convocazioni e comunicazioni	36
Art. 41. Diritto di accesso agli atti ed alle informazioni	36
CAPO II – L'ATTIVITÀ NORMATIVA	37

Art. 42. I Regolamenti	37
Art. 43. Le ordinanze	37
Art. 44. Sanzioni amministrative	37
CAPO III - IL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO	38
Art. 45. Procedimento amministrativo	38
Art. 46. Regolamento sul procedimento	38
CAPO IV - INTERVENTI ECONOMICI	39
Art. 47. Principi	39
TITOLO VII – CONTABILITA’ E FINANZA .	40
Art. 48. Programmazione finanziaria - controllo	40
Art. 49. Gestione - controllo	40
Art. 50. La gestione del patrimonio	41
Art. 51. Servizio di tesoreria	41
Art. 52. Il Revisore dei conti	41
TITOLO VIII - I SERVIZI PUBBLICI	42
Art. 53. Norme generali	42
Art. 54. Collaborazione sovracomunale	42
Art. 55. Partecipazione a Società di capitali	43
Art. 56. Tariffe	43
TITOLO IX - DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI	44
Art. 57. Revisioni dello statuto	44
Art. 58. Norme transitorie	44
Art. 59. Disposizioni finali	44
ALLEGATO A) - STEMMA	46
ALLEGATO B) - GONFALONE	47

PREAMBOLO

Il Comune di Sanzeno si articola nelle tre frazioni di Banco, Casez e Sanzeno.

La sua storia plurisecolare ne fa uno dei centri culturali più importanti della Val di Non ed è testimoniata dalla presenza sul territorio di numerosi siti di prioritaria valenza archeologica ed artistica: dal Museo Retico, memoria dell'insediamento di una delle più importanti popolazioni preromane dell'arco alpino, alla Basilica dei Ss. Martiri Anauniesi, suggello della prima evangelizzazione in Anaunia; dal vicino Santuario di S. Romedio, testimonianza fondamentale della religiosità e dell'arte medioevale, ai numerosi palazzi gentilizi, che rammentano la presenza a cavallo fra Cinque e Settecento di una fiorente nobiltà rurale.

Questo lungo e pregnante vissuto accomuna le tre frazioni, che nel corso della storia più recente hanno visto, a seconda delle circostanze e degli eventi, il susseguirsi di unificazioni e divisioni, che però non ne hanno leso lo spirito unitario. Al punto che nel 1968 si è giunti, dopo un referendum, alla definitiva unificazione, che costituisce ormai un dato consolidato, anche perché suffragata dal diffuso riconoscimento della popolazione in una comune identità.

TITOLO I

PRINCIPI GENERALI

ART.1

Oggetto dello Statuto

1. La comunità di Sanzeno è autonoma e si autodetermina nel rispetto delle Leggi.
2. Il presente Statuto detta le disposizioni fondamentali per l'organizzazione del Comune di Sanzeno in attuazione della Costituzione Italiana, del T.U. delle Leggi Regionali sull'Ordinamento dei Comuni approvato con D.P.Reg. 01.02.2005, n. 3/L e delle altre Leggi generali dello Stato, della Regione Trentino Alto Adige e della Provincia Autonoma di Trento.
3. I principi fondamentali dettati dal presente Statuto e dalle Leggi vengono attuati con appositi Regolamenti.
4. Il rapporto fra il Comune, la Provincia Autonoma, la Regione e gli altri Enti Locali si ispira a principi di collaborazione, cooperazione, equiordinazione, complementarietà e sussidiarietà fra le diverse sfere di autonomia nella pienezza delle rispettive posizioni istituzionali.
5. Nell'ambito delle Leggi di coordinamento della finanza pubblica il Comune di Sanzeno ha la potestà di determinare le proprie risorse finanziarie sulla base della capacità tributaria dei propri abitanti e dei trasferimenti disposti dalla Provincia Autonoma di Trento ai sensi dell'art. 81, comma 2, dello Statuto Speciale di Autonomia ed artt. 16, 17 e 18 del Decreto Legislativo 16 marzo 1992, n. 268.
6. Il Comune realizza i valori espressi dalla comunità, tutela gli interessi che i cittadini esprimono anche attraverso la collaborazione e cooperazione con soggetti pubblici e privati; promuove altresì la partecipazione della comunità stessa alle scelte politiche ed amministrative.

ART.2

Elementi distintivi del Comune

1. Il Comune di Sanzeno è nato dalla fusione dei tre Comuni storici (Banco, Casez e Sanzeno) disposta con la Legge regionale 3 agosto 1968 n. 18, sulla base del risultato del referendum popolare del 21 maggio 1968, ai sensi dell'art. 7 dello Statuto speciale d'autonomia.
2. Il territorio comunale ha un'estensione di Kmq. 8 e confina con il territorio di Romeno - Dambel – Revò – Cles – Taio - Coredò.

3. Inoltre il Comune risulta, in base alle mappe ed alle risultanze tavolari, aver goduto nei tempi passati e fino ad ora superfici e territorio sul Monte Roen nel Comune catastale di Amblar, tradizionalmente legati all'economia ed alla vita della Comunità locale.
4. Gli abitanti del Comune di Sanzeno hanno pari dignità, sia nei diritti che nei doveri, alla partecipazione delle scelte del Comune nelle forme stabilite dallo Statuto e dai Regolamenti.
5. Il Consiglio e la Giunta si riuniscono normalmente nella sede municipale che è ubicata nel palazzo civico sito in Sanzeno, frazione Banco n. 100.
6. In casi particolari il Consiglio e la Giunta possono riunirsi in altro luogo rispetto alla sede municipale.
7. Il Comune ha un proprio stemma autorizzato con Decreto di data 17.04.1930 del Re d'Italia Vittorio Emanuele III.
8. Patrono del Comune di Sanzeno sono i Santi Martiri Martirio, Sisinio ed Alessandro, la cui ricorrenza è celebrata il 29 maggio. Nel rispetto delle tradizioni popolari il Patrono della frazione di Banco è Sant'Antonio Abate la cui ricorrenza è celebrata il 17 gennaio, per la frazione di Casez il Patrono è Santi Pietro e Paolo la cui ricorrenza è celebrata il 29 giugno, per la località di Piano il Patrono è San Valentino, il 14 febbraio.

ART.3

Finalità ed obiettivi del Comune

1. Il Comune rappresenta la propria comunità, ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo.
2. Il Comune è titolare di funzioni proprie; esercita altresì, secondo le leggi statali, regionali e provinciali le funzioni attribuite o delegate dallo Stato, dalla Regione e dalla Provincia Autonoma; concorre alla determinazione degli obiettivi contenuti nei piani e nei programmi dello Stato, della Regione e della Provincia Autonoma e della Comunità della Val di Non e provvede per quanto di propria competenza, alla loro specificazione ed attuazione, ispirando la propria azione ai principi di efficienza, economicità, trasparenza, partecipazione e responsabilità.
3. Obiettivi preminenti del Comune sono:
 - a) lo sviluppo economico e sociale finalizzato all'affermazione dei valori umani ed al soddisfacimento dei bisogni collettivi;
 - b) la promozione delle condizioni per rendere effettivi i diritti di tutti i cittadini ivi residenti e di quelli che hanno relazione con la comunità locale;
 - c) il superamento degli squilibri economici, sociali e territoriali esistenti nel proprio ambito e nella comunità nazionale;

- d) la tutela e lo sviluppo delle risorse naturali, ambientali, sociali, storiche e culturali presenti nel proprio territorio anche a fini turistici;
 - e) il miglioramento e la salvaguardia della qualità dell'ambiente del proprio territorio, nell'interesse della comunità, delle generazioni future e degli ospiti, in osservanza dei principi e requisiti stabiliti nel Regolamento CE n. 761/2001 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 19 marzo 2001 nell'ambito del progetto di certificazione ambientale EMAS;
 - f) la diffusione omogenea ed equilibrata dei servizi sul territorio coordinandone l'erogazione anche con quelli resi da soggetti pubblici e privati per armonizzarli con le esigenze della comunità;
 - g) la promozione della funzione sociale dell'iniziativa economica pubblica e privata, anche mediante lo sviluppo dell'associazionismo economico e cooperativo;
 - h) il sostegno alla realizzazione di un sistema globale ed integrato di sicurezza sociale e di tutela della persona, in sintonia con l'attività delle organizzazioni di volontariato e della Comunità della Val di Non;
 - i) la tutela e lo sviluppo dei demani collettivi e degli usi civici nell'interesse delle comunità locali, con il consenso di queste ultime, promuovendo a tale fine l'adeguamento degli statuti e dei regolamenti alle esigenze delle comunità titolari;
 - j) considerare l'acqua una risorsa limitata, un bene comune, un diritto umano universale non assoggettabile a meccanismi di mercato, la cui proprietà e gestione devono rimanere pubbliche;
 - k) promuovere, sostenere e favorire i rapporti con i comuni vicini, collaborando anche in compartecipazione ad iniziative che vadano a vantaggio delle popolazioni interessate, sostenendo, anche finanziariamente, tali iniziative.
4. Il Comune si impegna per la tutela dei valori sociali di cui la comunità è espressione, con particolare riferimento ai valori umani di solidarietà, di tolleranza, di rispetto della persona e della sua dignità, della famiglia, della protezione e della tutela dei diritti dell'infanzia; garantisce la pienezza dei diritti di cittadinanza, l'uguaglianza di opportunità a ogni membro della comunità nel rispetto e nella valorizzazione delle differenze culturali, religiose, etniche, anche in rapporto ai programmi e alle direttive dell'Unione Europea, alle carte universali dei diritti ed in particolare in ottemperanza alle normative nazionali di tutela dei diritti soggettivi.
5. Nel rispetto delle leggi dello Stato in conformità ai principi della carta europea delle autonomie locali, ratificata dal Parlamento Italiano il 30.12.1989 e nelle prospettive di un'Europa politicamente ed economicamente unita, il Comune promuove rapporti ed aderisce a forme di collaborazione, amicizia, solidarietà con enti locali di altri Paesi, al fine di cooperare alla costruzione dell'unione europea ed al superamento delle barriere fra popoli e culture.

6. Il Comune valorizza le libere forme associative e gli organismi di volontariato, secondo i principi fissati dalla legge. Promuove gli organismi di partecipazione allo scopo di determinare un miglioramento armonico della qualità della vita di tutta la popolazione.
7. Il Comune riconosce le associazioni culturali, sociali, religiose, sportive, ricreative ed assicura la propria opera ed i propri mezzi per la promozione dello sviluppo sociale e culturale della società anche attraverso forme di collaborazione tra pubblico e privato, l'associazionismo economico e la cooperazione.
8. Il Comune nel definire il piano di sviluppo del proprio territorio riconosce l'importanza di seguire con particolare attenzione motivi socio-economici-ambientali.
9. Il Comune promuove e sostiene manifestazioni ed attività finalizzate alla salvaguardia ed alla trasmissione alle generazioni future del patrimonio linguistico locale..

ART.4

Albo Pretorio

1. Il Consiglio Comunale individua apposito spazio da destinare nel territorio di ogni frazione all'"Albo Pretorio", per la pubblicazione degli atti ed avvisi previsti dalla legge, dallo Statuto e dai Regolamenti.
2. La pubblicazione deve garantire l'accessibilità, l'integrità e la facilità di lettura nel rispetto delle disposizioni dell'albo telematico.
3. Il Segretario cura l'affissione degli atti di cui al comma 1. avvalendosi di un Messo comunale e ne certifica l'avvenuta pubblicazione.
4. Le attività del Comune si svolgono nel rispetto del principio della pubblicità e della massima conoscibilità al fine di garantire a tutti i cittadini un'informazione adeguata sulle attività del Comune.

ART.5

Compiti del Comune: forme di collaborazione e cooperazione

1. Il Comune realizza le proprie finalità adottando il metodo e gli strumenti della programmazione.
2. Il Comune gestisce i servizi propri ai sensi delle norme del titolo IV del presente Statuto.
3. Il Comune gestisce i Servizi elettorale, di anagrafe, di stato civile, di statistica, di leva militare.
Le funzioni relative a questi servizi sono esercitate dal Sindaco quale ufficiale di governo.

4. Il Comune esercita, altresì, le ulteriori funzioni amministrative per i servizi di competenza statale che gli vengano affidate dalla legge secondo la quale saranno regolati i relativi rapporti finanziari per assicurare le risorse necessarie.
5. Il Comune si impegna:
 - a) ad esercitare le funzioni amministrative che gli vengono delegate dalla Provincia Autonoma e dalla Regione a condizione che le spese sostenute siano a totale carico della Provincia Autonoma e della Regione nell'ambito degli stanziamenti fissati dall'atto di delega. A tal fine il Comune riconosce alla Provincia Autonoma e alla Regione i poteri di indirizzo, di coordinamento e di controllo;
 - b) a consentire alla Provincia Autonoma ed alla Regione di avvalersi degli uffici comunali, secondo i principi di cui alla precedente lettera a);
 - c) a collaborare con la Comunità della Val di Non secondo il principio di leale collaborazione fra i diversi livelli istituzionali di governo.
6. Il Comune, prima di assumere e di disciplinare l'esercizio di funzioni e/o di servizi pubblici, valuta l'opportunità di esercitarli nelle forme di associazione e cooperazione previste dalle norme vigenti, tenendo conto dell'omogeneità dell'area territoriale interessata, delle eventuali tradizioni di collaborazione precedenti e delle economie di gestione conseguibili. In particolare il Comune di Sanzeno si adopera per l'istituzione di accordi di programma con altri Comuni per tutte le funzioni e servizi pubblici ritenuti opportuni senza escludere la possibilità di istituire un'unione con i Comuni limitrofi al territorio di Sanzeno con l'obiettivo di portare ad una possibile fusione allo scopo di migliorare l'utilizzazione ottimale delle risorse umane, culturali, finanziarie e patrimoniali dei Comuni interessati nel rispetto della volontà espressa dai cittadini nel referendum previsto dall'art. 7 dello Statuto speciale d'autonomia di cui al D.P.R. 31 agosto 1972 n. 670.
7. In caso di fusione ad ogni comunità di origine è assicurata l'istituzione del municipio previsto dall'art. 41 del T.U. delle leggi regionali sull'ordinamento dei comuni n. 19/L. del 1993.

CAPO I
CONSULTAZIONE POPOLARE

Art. 6.

Consultazione popolare

1. Il Comune favorisce la consultazione della popolazione presente sul proprio territorio, sentendo anche gruppi informali di persone rispetto a specifici temi di interesse collettivo. La consultazione è improntata a criteri di semplicità, celerità e libertà di forme. La consultazione impegna il Comune a valutare le indicazioni espresse.
2. La consultazione può essere indetta dal Consiglio comunale su proposta della Giunta, di un terzo dei Consiglieri o di almeno cinquanta cittadini residenti in possesso dei requisiti necessari per l'esercizio del diritto elettorale attivo per le elezioni comunali.
3. Nell'atto di indizione sono individuati la data e l'oggetto della consultazione, i soggetti interessati e le modalità di svolgimento ritenute più idonee, indicando inoltre i richiedenti.
4. Possono essere sperimentate forme di consultazione che si avvalgono della tecnologia telematica.

Art. 7.

Consulte, Comitati e Conferenze

1. Il Consiglio comunale può costituire apposite Consulte permanenti per indirizzare la propria attività in relazione a particolari settori di attività o a particolari categorie di popolazione. Nella composizione delle consulte è garantita la rappresentanza della minoranza consiliare.
2. Il Comune riconosce, quali propri interlocutori istituzionali, i Comitati autonomamente istituiti secondo le disposizioni dettate dal regolamento ed aventi tra i propri fini:
 - a) la promozione del ruolo della donna nell'ambito del territorio del Comune per realizzare le pari opportunità tra i generi, attraverso azioni di sensibilizzazione volte a rimuovere gli ostacoli che costituiscono discriminazione nei confronti delle donne;
 - b) la promozione del ruolo dell'anziano nell'ambito del territorio del Comune, per garantirne gli interessi e tutelarne gli specifici bisogni;
 - c) la promozione del più ampio confronto fra i giovani del Comune e con quelli di Comuni vicini, attraverso la collaborazione con le scuole e le altre istituzioni per la realizzazione di progetti;

d) la tutela dell'ambiente e tutte le problematiche ad essa correlate anche con riferimento alla lettera d) del comma 3 e al comma 8 dell'art. 3 del presente statuto.

CAPO II
REFERENDUM

ART. 8¹

Consultazioni popolari e referendum

1. Il Comune riconosce il referendum propositivo, consultivo e abrogativo quali strumenti di diretta partecipazione popolare alle scelte politico-amministrative del Comune, finalizzati ad orientare il Consiglio comunale o la Giunta in relazione a tematiche di particolare rilevanza, non ancora compiutamente e definitivamente disciplinate.
2. Il Comune riconosce il referendum confermativo delle modifiche apportate allo statuto comunale, come disciplinato dall'art.59 del presente statuto comunale.
3. Il referendum può essere richiesto, attraverso un Comitato promotore, dal 10 per cento degli elettori iscritti nelle liste elettorali del Comune in possesso del diritto di elettorato attivo per l'elezione del Consiglio comunale; tale numero non può comunque essere inferiore a 40.
4. Nella richiesta i quesiti sottoposti a referendum devono essere formulati in maniera chiara per consentire la più ampia comprensione ed escludere qualsiasi dubbio e in modo tale che a questi si possa rispondere con un "sì" o con un "no".
5. Possono partecipare al referendum i cittadini residenti nel Comune che siano in possesso dei requisiti per l'esercizio del diritto elettorale attivo alle elezioni comunali.
6. Il Comune assicura a tutti gli elettori l'invio di materiale informativo prodotto da una commissione neutra che dia conto delle diverse posizioni in ordine al referendum.
7. Le proposte soggette a referendum si intendono approvate se è raggiunta la maggioranza dei voti favorevoli validamente espressi, a condizione che abbia partecipato alla votazione il trenta per cento degli aventi diritto al voto.
8. L'esito della consultazione referendaria vincola esclusivamente l'Amministrazione in carica che, entro un mese dalla proclamazione dei risultati, iscrive all'ordine del giorno l'oggetto del referendum.
9. Il Regolamento comunale per la partecipazione e la consultazione dei cittadini disciplina la presentazione della richiesta, i tempi, le condizioni di accoglimento e le modalità organizzative della consultazione.

¹ Articolo modificato con deliberazione del Consiglio comunale n. 9 dd. 23.03.2016.

ART. 9

Esclusioni

1. Il referendum non può essere indetto nei sei mesi precedenti alla scadenza del mandato amministrativo né può svolgersi in concomitanza con altre operazioni di voto.
2. Non è consentita la presentazione di più di tre quesiti per ogni procedura referendaria.
3. Il referendum può riguardare solo questioni o provvedimenti di interesse generale e non è ammesso con riferimento:
 - a) a materie che siano già state oggetto di consultazione referendaria nel mandato amministrativo in corso;
 - b) al sistema contabile e tributario e tariffario del Comune;
 - c) agli atti relativi ad elezioni, nomine, designazioni;
 - d) al personale del Comune e delle Aziende speciali;
 - e) allo statuto comunale ed al regolamento interno del Consiglio comunale;
 - f) agli statuti delle aziende comunali ed alla loro costituzione;
 - g) alle materie nelle quali il Comune condivide la competenza con altri Enti;
 - h) ai piani territoriali e urbanistici, ai piani per la loro attuazione e alle relative variazioni limitatamente alle previsioni urbanistiche che siano conseguenti dell'adeguamento agli strumenti di pianificazione urbanistica di livello provinciale e/o di livello di Comunità di Valle.

ART. 10²

Norme procedurali

1. Entro venti giorni dal deposito della proposta di referendum, il Consiglio Comunale, a maggioranza dei due terzi dei Consiglieri assegnati, nomina il Comitato dei Garanti, composto da tre esperti di cui due in discipline giuridiche e uno in discipline economico-finanziarie, ad uno dei quali sono attribuite le funzioni di Presidente.
2. Il Comitato dei Garanti valuta l'ammissibilità dei quesiti referendari, assumendo tutte le decisioni necessarie per consentire l'espressione della volontà popolare.
3. Se il referendum è ammesso, non possono essere assunte deliberazioni sulle specifiche questioni oggetto del referendum fino all'espletamento della consultazione, a esclusione dei casi ritenuti urgenti dal Comitato dei Garanti.

² Articolo modificato con deliberazione del Consiglio comunale n. 9 dd. 23.03.2016.

4. Dopo la verifica di ammissibilità, il Comitato promotore procede alla raccolta delle sottoscrizioni di almeno il 10% (dieci per cento) degli elettori, da compiersi entro i successivi centottanta giorni.
5. Il Sindaco, qualora ne ricorrano i presupposti, indice il referendum, da tenersi entro i successivi due mesi.

ART. 11

Proposte di provvedimenti amministrativi

1. Gli elettori del Comune, in numero di almeno 50 o almeno tre Associazioni, Organismi, Enti o Categorie locali possono avanzare proposte per l'adozione di provvedimenti amministrativi.
2. Ogni proposta deve contenere i nomi delle persone che rappresentano i firmatari, in numero non superiore a cinque.
3. Il Sindaco trasmette le proposte entro 30 giorni dalla presentazione all'Organo competente informandone i Capigruppo consiliari, corredandole dei pareri di cui all'articolo 81 del decreto del Presidente della Regione 1 febbraio 2005, n. 3/L, nonché dell'eventuale attestazione relativa alla copertura finanziaria.
4. L'Organo competente sente i rappresentanti dei proponenti entro 30 giorni dalla trasmissione della proposta.
5. Qualora tra l'Amministrazione comunale ed i rappresentanti dei proponenti, nel perseguimento del pubblico interesse, siano raggiunte intese sul contenuto del provvedimento cui si riferisce la proposta, ne viene dato atto in apposito verbale.
6. Gli Uffici comunali collaborano con i proponenti fornendo ogni informazione sia sugli aspetti sostanziali sia su quelli formali e procedurali.

TITOLO II
ORGANI ISTITUZIONALI

CAPO I
ORGANI DI GOVERNO

SEZIONE I
CONSIGLIO COMUNALE

ART. 12

Funzioni

1. L'elezione del Consiglio comunale, la durata, il numero dei Consiglieri assegnati e la loro posizione giuridica sono regolati dalla legge regionale.
2. I Consiglieri entrano in carica all'atto della proclamazione ovvero, in caso di surroga, non appena adottata dal Consiglio la relativa delibera. Il Consiglio comunale rimane in carica sino all'elezione del nuovo, limitandosi, dal giorno successivo a quello di pubblicazione del decreto di indizione dei comizi elettorali, alla adozione dei soli atti urgenti.
3. Il Consiglio comunale è organo di indirizzo e di controllo politico-amministrativo del Comune. Controlla l'attività svolta ed i risultati conseguiti per garantire la migliore efficienza, produttività ed economicità della gestione e dei servizi comunali.
4. Adotta i provvedimenti nelle materie di cui all'articolo 26 del decreto del Presidente della Regione 1 febbraio 2005, n. 3/L, con competenza esclusiva ed inderogabile.
5. Con specifico riguardo alle sue funzioni di controllo ed indirizzo, spettano al Consiglio comunale le ulteriori competenze:
 - l'approvazione, con le modalità di cui all'articolo 21 del presente statuto, del documento contenente le linee programmatiche del Sindaco neo eletto;
 - la fissazione dei principi generali, degli indirizzi ed atti fondamentali, secondo i quali l'Amministrazione va gestita;
 - il conferimento di cittadinanza onoraria;
 - la funzione di controllo relativo a tutta l'Amministrazione onde garantire imparzialità, trasparenza e partecipazione diretta del cittadino alla cosa pubblica;
 - la vigilanza sulla efficienza, economicità e correttezza dell'Amministrazione;

- i provvedimenti nel procedimento per l'assunzione, nonché la nomina del Segretario comunale;
 - la nomina dei componenti di Commissioni, comitati ed altri organi collegiali, in tutti i casi in cui una legge statale, regionale e provinciale ne attribuisca esplicitamente la competenza al Consiglio comunale, nonché la nomina dei propri rappresentanti in Commissioni, comitati ed altri organi collegiali nei quali debba essere rappresentata di diritto la minoranza politica;
 - l'approvazione dei piani di finanziamento generali e l'assunzione di mutui non previsti nel bilancio di previsione;
 - l'istituzione di tributi, contributi e tasse, la fissazione di criteri per la determinazione del loro ammontare, nonché la determinazione della disciplina generale delle tariffe per l'uso di beni e servizi;
 - nei limiti riconosciuti dalla legge, la definizione delle modalità di riscossione volontaria o coattiva delle entrate tributarie, patrimoniali e assimilate;
 - la fissazione dei criteri per la concessione di contributi ordinari e straordinari alle Associazioni;
 - le alienazioni immobiliari, permuta, espropriazioni, che non siano espressamente previste nel bilancio di previsione e nella relativa relazione previsionale e programmatica o in altre deliberazioni fondamentali del Consiglio;
 - la definizione dei presupposti ed i limiti di stanziamento per la costituzione di depositi straordinari ed acquisto di beni immobili;
 - la fissazione dei criteri per la classificazione degli alloggi non utilizzati come prima abitazione in relazione al trattamento tributario;
 - la determinazione dei criteri per la locazione di terreni e fabbricati di proprietà comunale.
6. Spetta inoltre al Consiglio:
- adottare le delibere riguardanti la toponomastica, nei limiti e nelle forme rientranti nella competenza comunale (c.d. odonomastica);
 - dichiarare la decadenza dalla carica di Consigliere;
 - procedere alla nomina, designazione e revoca dei propri rappresentanti presso enti, aziende ed istituzioni operanti nell'ambito del Comune, ovvero anche da esso dipendenti o controllati, garantendo un'adeguata rappresentanza delle minoranze politiche presenti nel Consiglio mediante l'adozione del sistema del voto limitato ai sensi dell'articolo 12 comma 7 del decreto del Presidente della Regione 1 febbraio 2005, n. 3/L e quindi attribuendo ad ogni Consigliere la facoltà di votare per non più della metà dei seggi più uno da assegnare, se il numero dei posti da assegnare è superiore a 2 (due), ove per minoranza si intende quella frazione del Consiglio comunale formata dagli esponenti dei gruppi consiliari che non siano

- rappresentati nella Giunta comunale. Ai sensi dell'articolo 10 della legge regionale 6 dicembre 1986, n. 11 e successive modifiche gli amministratori ed i Consiglieri comunali possono, in connessione con il mandato politico, essere eletti e nominati nei Consigli di amministrazione di società di capitale, partecipate dal Comune, sia in modo maggioritario che minoritario;
- determinare gli indirizzi di coordinamento degli orari degli esercizi commerciali, dei servizi pubblici, nonché dell'orario di apertura al pubblico degli uffici periferici dell'Amministrazione pubblica, così come previsto dall'articolo 29, comma 6 del decreto del Presidente della Regione 1 febbraio 2005, n. 3/L;
 - procedere alla costituzione di aziende speciali e delle istituzioni ai sensi dell'articolo 69 del decreto del Presidente della Regione 1 febbraio 2005, n. 3/L, con l'approvazione dei relativi statuti e la nomina e revoca dei componenti dei relativi Consigli di amministrazione;
 - deliberare le convenzioni pubbliche per la gestione associata di servizi, approvare il relativo statuto e la relativa convenzione, sia che si tratti di consorzi o di altra forma associativa tra Comuni;
 - deliberare il passaggio di beni immobili, quando ne esistono i presupposti, dal demanio pubblico al patrimonio comunale;
 - procedere alla nomina del Revisore dei conti (articolo 39 del Decreto del Presidente della Giunta regionale 28 maggio 1999, n. 4/L e ss.mm.);
 - adottare i provvedimenti di riequilibrio della gestione finanziaria nei casi di cui all'articolo 20, comma 2 del Decreto del Presidente della Giunta regionale 28 maggio 1999, n. 4/L e ss.mm.;
 - promuovere forme di consultazione popolare ai sensi dell'articolo 75 del Decreto del Presidente della Regione 1 febbraio 2005, n. 3/L;
 - stipulare accordi in applicazione della convenzione di Madrid;
 - approvare gli atti di gara ed i contratti di servizio nel caso di esternalizzazione di servizi pubblici;
 - stabilire l'idoneità e la disponibilità di spazi e strutture tecniche adatte allo svolgimento dell'attività dei gruppi consiliari.
7. Al momento della definizione dei programmi generali di opere pubbliche secondo l'articolo 26, comma 3, lettera b) del decreto del Presidente della Regione 1 febbraio 2005, n. 3/L il Consiglio comunale stabilisce per quali interventi si riserva l'approvazione dei progetti preliminari; tale approvazione è obbligatoria in ogni caso per interventi i quali superino l'importo di 150.000,00 Euro come risulta dal quadro economico, al netto degli oneri fiscali o in assenza di progetti preliminari, dei corrispondenti progetti definitivi, nonché per le perizie suppletive o di variante il cui valore superi il ribasso d'asta realizzato.

8. La Giunta comunale presenta al Consiglio comunale una relazione finanziaria e tecnico-amministrativa sull'andamento dello sviluppo programmatico, sull'attuazione degli indirizzi del Consiglio, sullo stato di avanzamento dei lavori pubblici, almeno una volta all'anno, oltre che in occasione dell'approvazione del bilancio di previsione e del conto consuntivo.
9. Per materie particolarmente complesse o politicamente rilevanti il Consiglio può, a richiesta di un terzo (1/3) dei Consiglieri in carica, sentire il Revisore incaricato, esperti, rappresentanze economiche e sindacali, nonché il Segretario comunale ed i dirigenti comunali. Anche la Giunta comunale può proporre quanto sopra statuito, disciplinando il tutto a mezzo regolamento.
10. Il Consiglio su proposta del Sindaco può attribuire a singoli Consiglieri specifici incarichi e compiti anche temporanei al fine di favorire il buon andamento dell'attività e dei lavori del Consiglio o il coordinamento con altri organi, enti o associazioni. Nello specifico incarico attribuitogli, il Consigliere designato è invitato a partecipare, senza diritto di voto, alle riunioni di Giunta limitatamente alla discussione di argomenti attinenti al suo incarico ed è altresì tenuto a partecipare alle sedute delle Commissioni consiliari che trattino questioni di rilevanza nell'ambito del suo mandato. Per la seduta degli organi collegiali alla quale partecipa in ragione del suo specifico incarico, tale Consigliere ha diritto a tutti i vantaggi ed ai permessi riconosciuti dalla legge per la partecipazione dei Consiglieri alle sedute.
11. Il Consiglio approva il proprio regolamento interno e le modifiche del medesimo con la maggioranza dei tre quarti dei Consiglieri assegnati. Qualora tale maggioranza non venga raggiunta, la votazione è ripetuta in successive sedute da tenersi entro trenta giorni; il regolamento interno e le modifiche sono approvate se per due volte ottiene il voto favorevole della maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati. Il regolamento interno disciplina la convocazione del Consiglio, il numero legale per la validità della seduta, lo svolgimento della stessa, la votazione, nonché le materie previste dalle disposizioni di settore e dal presente statuto.
12. Il regolamento interno del Consiglio comunale determina le competenze delle Commissioni nominate dal Consiglio, le forme di pubblicità dei loro lavori, la partecipazione di esperti non appartenenti al Consiglio e fissa per questi ultimi la misura delle indennità per la partecipazione alle sedute delle Commissioni e del Consiglio.
13. Il Consigliere comunica preventivamente la non partecipazione alla seduta del Consiglio di norma per iscritto, anche tramite telefax e posta elettronica, al Segretario comunale. In caso di comunicazione omessa o tardiva per tre sedute consecutive del Consiglio il Consigliere deve essere dichiarato decaduto da parte del Consiglio. Il Sindaco comunica al Consigliere l'avvio del procedimento per la dichiarazione di decadenza; il Consigliere, entro 20 giorni dalla comunicazione, può comunicare per iscritto le cause giustificative. Si considerano cause

giustificative, che determinano l'archiviazione del procedimento, esclusivamente le cause che hanno originato l'impossibilità della tempestiva comunicazione ovvero l'impossibilità della partecipazione in riferimento ad almeno una seduta. Il Consiglio decide sulla decadenza entro 20 giorni dalla scadenza del termine suddetto.

14. La discussione nel Consiglio comunale può essere registrata sul nastro e/o supporto digitale, secondo le modalità stabilite nel regolamento interno del Consiglio comunale. Il Segretario comunale redige un verbale della riunione del Consiglio comunale, nelle forme previste dal regolamento interno del Consiglio. Su espressa richiesta da parte dei Consiglieri sussiste il diritto di far inserire a verbale le proprie dichiarazioni.
15. Le deliberazioni di cui alle materie indicate come competenze del Consiglio nei commi precedenti non possono essere adottate in via surrogatoria da altri organi comunali, ad eccezione di quelle attinenti le variazioni di bilancio. Tali delibere devono essere sottoposte a ratifica del Consiglio comunale a pena di decadenza entro i 60 (sessanta) giorni successivi alla loro approvazione o comunque nella prima seduta consiliare utile successiva a quella della loro adozione. Nelle variazioni di bilancio non sono ricompresi i movimenti contabili operati sul fondo di riserva ordinario.
16. Il Consiglio comunale definisce annualmente la programmazione strategica e operativa dell'amministrazione attraverso l'approvazione del documento Unico di Programmazione e il bilancio comunale. Le verifiche da parte del Consiglio comunale dell'attuazione dei programmi avvengono secondo i tempi e le modalità stabiliti dal regolamento comunale per la disciplina dei controlli interni e comunque almeno una volta all'anno. Il Consiglio comunale può, con deliberazione approvata dalla maggioranza assoluta dei Consiglieri comunali assegnati, formulare ulteriori indirizzi di carattere programmatico indicando le linee da perseguire.³

Art. 13.

Convocazione

1. Il Consiglio comunale è convocato dal Sindaco, che ne predispone l'ordine del giorno.
2. La prima seduta del Consiglio comunale è convocata e presieduta dal Consigliere più anziano di età, con esclusione del Sindaco, entro dieci giorni dalla proclamazione degli eletti e deve tenersi entro dieci giorni dalla convocazione.
3. Nella prima seduta il Consiglio tratta unicamente gli oggetti collegati agli adempimenti post-elettorali relativi alla convalida e al giuramento del Sindaco, alla convalida dei consiglieri ed alla eventuale comunicazione in ordine alla composizione della Giunta comunale.

³ Comma modificato con deliberazione del Consiglio comunale n. 05 dd. 27.02.2017.

Art. 14.

Il Consigliere comunale

1. Il Consigliere comunale rappresenta la comunità senza vincolo di mandato, con piena libertà di opinione e di voto.
2. I Consiglieri comunali entrano in carica all'atto della proclamazione o in caso di surrogazione, non appena adottata dal Consiglio comunale la relativa deliberazione.
3. Ciascun Consigliere può dimettersi dalla carica presentando le proprie dimissioni al Consiglio comunale; le dimissioni sono presentate con le modalità previste dalla legge, sono irrevocabili, non necessitano di presa d'atto e sono efficaci a decorrere dalla data di ricevimento da parte del Comune. Il Consiglio comunale deve procedere alla surrogazione del Consigliere dimessosi entro venti giorni dalla data di ricevimento delle dimissioni e comunque prima di deliberare su qualsiasi altro oggetto.
4. Il Consigliere decade dalla carica nei casi previsti dalla legge o dal presente Statuto; la decadenza è pronunciata dal Consiglio comunale. Nella stessa seduta in cui il consigliere è dichiarato decaduto il Consiglio comunale provvede alla relativa surroga ed alla convalida del Consigliere subentrante.

Art. 15.

Consigliere incaricato

1. Il Consiglio comunale può affidare a singoli Consiglieri specifici incarichi in relazione a materie determinate.
2. La struttura comunale assicura al Consigliere incaricato adeguata collaborazione per l'espletamento dell'incarico affidato.
3. Periodicamente, con cadenza almeno annuale, il Consigliere deve presentare al Consiglio comunale una relazione che illustra i risultati dell'incarico svolto.

SEZIONE II
GIUNTA COMUNALE

Art. 16.

Attribuzioni e funzionamento

1. Il Sindaco e la Giunta comunale attuano il governo del Comune.
2. La Giunta svolge attività di impulso e di proposta nei confronti del Consiglio comunale e adotta gli atti di amministrazione che siano ad essa espressamente rimessi o che non siano altrimenti attribuiti dalle leggi, dallo Statuto e dai regolamenti.
3. La Giunta è convocata e presieduta dal Sindaco che ne definisce l'ordine del giorno.
4. Le sedute della Giunta non sono pubbliche.
5. La Giunta delibera con l'intervento della maggioranza dei componenti assegnati ed a maggioranza dei voti.
6. Alle riunioni della Giunta comunale possono presenziare tecnici o esperti nelle materie oggetto di trattazione nella seduta.

Art. 17.

Composizione

1. La Giunta è composta dal Sindaco e da un massimo di n. 3 (tre) Assessori, di cui uno avente le funzioni di Vicesindaco, assicurando la partecipazione di ambo i generi.⁴
- 1bis.* L'indennità mensile di carica spettante complessivamente agli Assessori è stabilita dalla normativa regionale in materia."⁵
2. Possono essere nominati Assessori, in numero non superiore alla metà, quindi a n. 1 (uno), anche cittadini non facenti parte del Consiglio comunale. Gli Assessori, compresi quelli nominati o eletti tra cittadini non facenti parte del Consiglio, devono essere in possesso dei requisiti di candidabilità, eleggibilità e compatibilità alla carica di Consigliere e Assessore. Fermi restando gli obblighi di partecipazione previsti dalla legge, gli Assessori nominati o eletti tra cittadini non facenti parte del Consiglio, possono partecipare alle sedute del Consiglio e delle Commissioni senza diritto di voto.⁶
3. Il Sindaco dà comunicazione al Consiglio della nomina della Giunta nella prima seduta successiva alla nomina.

⁴ Comma modificato con deliberazione del Consiglio comunale n. 21 dd. 22.06.2015.

⁵ Comma inserito con deliberazione del Consiglio comunale n. 21 dd. 22.06.2015.

⁶ Comma modificato con deliberazione del Consiglio comunale n. 35 dd. 22.09.2014.

4. Il Sindaco nomina la Giunta comunale con proprio decreto.
5. Il Sindaco, con proprio decreto, può revocare uno o più Assessori, nonché ridefinirne le competenze nel corso del mandato, dandone motivata comunicazione al Consiglio nella seduta successiva. Contestualmente alla revoca, e comunque non oltre 30 giorni dalla data del decreto di revoca, il Sindaco provvede alla sostituzione degli Assessori e ne dà comunicazione al Consiglio nella seduta successiva.
6. In caso di dimissioni o di cessazione dalla carica per altra causa degli Assessori, il Sindaco li sostituisce entro 30 giorni, dandone comunicazione al Consiglio nella prima adunanza successiva.

Art. 18.

Consigliere delegato

1. Il Sindaco può nominare fino a due Consiglieri comunali per lo svolgimento di particolari compiti relativi a specifiche materie definiti nell'ambito di deleghe speciali e per un periodo definito. La nomina è comunicata al Consiglio comunale.
2. Il Consigliere delegato partecipa, senza diritto di voto, alle riunioni di Giunta comunale nelle quali si discutono temi attinenti al suo incarico.
3. La struttura comunale collabora con il Consigliere delegato e fornisce il supporto necessario allo svolgimento del suo incarico.

Art. 19.

Mozione di sfiducia

1. Il Sindaco e la Giunta cessano dalla carica se è approvata una mozione di sfiducia.
2. La mozione di sfiducia è proposta e sottoscritta da almeno due quinti dei Consiglieri assegnati.
3. Il Consiglio comunale è convocato per la discussione della mozione di sfiducia non prima di dieci giorni e non oltre trenta giorni dalla sua presentazione.
4. Sulla mozione di sfiducia il Consiglio comunale delibera a voto palese per appello nominale.
5. La mozione è approvata se ottiene la maggioranza dei voti dei Consiglieri assegnati.
6. Se la mozione è approvata, il Consiglio è sciolto ed è nominato un commissario.

SEZIONE III

IL SINDACO

Art. 20.

Attribuzioni

1. Il Sindaco è il Presidente del Consiglio comunale.
2. Il Sindaco rappresenta il Comune, è l'organo responsabile della sua amministrazione e sovrintende al funzionamento degli uffici ed all'esecuzione degli atti.
3. Il Sindaco esercita le funzioni attribuitegli dalle leggi, dallo Statuto e dai regolamenti comunali e sovrintende altresì alle funzioni statali, regionali e provinciali delegate al Comune.
4. Il Vicesindaco sostituisce il Sindaco in caso di assenza o impedimento temporaneo, nonché nel caso di sospensione dall'esercizio della rispettiva funzione.
5. In caso di assenza, impedimento permanente, rimozione, decadenza o decesso del Vicesindaco, le rispettive funzioni sono esercitate dall'Assessore più anziano per età.

Art. 21.

Linee programmatiche

1. Il Sindaco neo eletto, sentita la Giunta comunale, definisce le linee programmatiche relative alle azioni ed ai progetti da realizzare durante il mandato.
2. Il Consiglio comunale è convocato per l'approvazione di tale documento entro 60 giorni dalla proclamazione degli eletti.
3. Il documento approvato è trasmesso al Consiglio delle Autonomie locali.
4. Le linee programmatiche di mandato sono adeguate dal Consiglio comunale.
5. Il Consiglio, in occasione della ricognizione dello stato di attuazione dei programmi, verifica la realizzazione da parte di Sindaco e Assessori delle linee programmatiche di mandato ed eventualmente ne dispone l'adeguamento.

CAPO II
ALTRI ORGANI

Art. 22

Gruppi consiliari

1. I Consiglieri comunali comunicano per iscritto al Sindaco il gruppo consiliare di appartenenza e il nominativo del capogruppo.
2. Il Comune, per l'esercizio della funzione dei gruppi e in relazione alle rispettive esigenze, mette a disposizione locali, attrezzature e servizi.
3. Ai capigruppo consiliari sono inviate le deliberazioni giuntali e gli elenchi delle determinazioni dei responsabili dei Servizi.

Art. 23.

Commissioni

1. Il Consiglio comunale elegge i componenti delle Commissioni consiliari permanenti previste dal regolamento, ovvero, per l'esame di specifiche questioni, può istituire Commissioni consiliari speciali composte da Consiglieri e da altre persone.
2. Nelle Commissioni di cui al comma 1 è garantita un'adeguata rappresentanza delle minoranze.
3. La Giunta comunale può istituire Commissioni diverse da quelle di cui al comma 1.
4. Fatto salvo quanto previsto dal comma 5, i componenti delle Commissioni decadono al momento della perdita della carica in virtù della quale sono stati eletti e comunque alla data di proclamazione degli eletti del nuovo Consiglio comunale.
5. Fatte salve differenti disposizioni normative, le Commissioni la cui istituzione è prevista come obbligatoria da specifiche disposizioni di legge e che sono indispensabili per garantire le funzionalità del Comune, qualora non rinnovate, sono prorogate, nel pieno delle rispettive funzioni, per 90 giorni decorrenti dalla data di proclamazione degli eletti del nuovo Consiglio comunale.

CAPO III
INIZIATIVA PARTECIPAZIONE E CONTROLLO CONSILIARE

Art. 24.

Norme generali

1. Ciascun Consigliere ha diritto di esercitare l'iniziativa su ogni questione sottoposta alla deliberazione del Consiglio ed inoltre di:
 - a) partecipare alle sedute del Consiglio, prendere la parola e votare su ciascun oggetto all'ordine del giorno, presentare proposte di deliberazione ed emendamenti alle proposte poste in discussione;
 - b) presentare interrogazioni, interpellanze, mozioni ed ordini del giorno;
 - c) formulare domande di attualità e ogni altro atto di sindacato politico su argomenti che riguardino il Comune.
2. Il Consigliere comunale, per l'effettivo esercizio delle proprie funzioni, ha diritto di prendere visione e di ottenere copia dei provvedimenti adottati dal Comune e degli atti preparatori in essi richiamati, nonché di avere tutti i documenti amministrativi e tutte le informazioni in loro possesso, utili all'espletamento del proprio mandato.

Art. 25.

Prerogative dell'opposizione

1. Il portavoce dell'opposizione è di norma il candidato alla carica di Sindaco che ha ottenuto più voti dopo il Sindaco eletto. L'assemblea dei Consiglieri di opposizione può sostituire il portavoce con votazione palese a maggioranza assoluta degli aventi diritto.
2. In particolare il portavoce dell'opposizione può:
 - a) prendere la parola in Consiglio subito dopo il Sindaco, nei modi e nei limiti stabiliti dal regolamento;
 - b) invitare il Sindaco a riferire in Consiglio su temi di interesse generale.

TITOLO III
ELEZIONI, NOMINE E DESIGNAZIONI

Art. 26.

Principi

1. Il Consiglio elegge i componenti di Commissioni o organismi dell'Amministrazione, e nomina o designa i rappresentanti del Comune presso enti, commissioni e organismi, qualora gli stessi debbano, per legge, per statuto o per regolamento essere scelti anche in rappresentanza delle minoranze politiche.
2. La nomina dei rappresentanti del Comune presso enti, commissioni ed organismi, ove non è prevista la rappresentanza delle minoranze politiche, è effettuata dal Sindaco, sulla base degli indirizzi definiti dal Consiglio.

Art. 27.

Esclusione delle cause di incompatibilità ed ineleggibilità

1. Gli incarichi e le funzioni conferite agli amministratori comunali, allorché il loro conferimento sia ritenuto necessario per la tutela degli interessi del Comune e/o per assicurare l'esercizio di servizi ed attività di pubblica utilità effettuato nell'interesse generale della Comunità, non costituiscono cause di ineleggibilità o di incompatibilità.
2. Ricorrendo le condizioni suddette il Consiglio comunale, per le nomine allo stesso riservate dalla legge, motiva adeguatamente i relativi provvedimenti e nell'espressione degli indirizzi per la nomina da parte del Sindaco dei rappresentanti del Comune presso enti, società, aziende ed istituzioni, definisce le motivazioni per le quali nell'effettuazione di particolari nomine o designazioni è da tener conto di quanto consentito dal precedente comma.
3. La nomina o la designazione di amministratori o di Consiglieri comunali in rappresentanza del Comune stesso presso enti, istituzioni e associazioni aventi a scopo la promozione culturale, l'assistenza e beneficenza e la protezione civile ed ambientale si considera connessa con il mandato elettivo.

TITOLO IV

GARANZIE

Art. 28.

Opposizioni e ricorsi

1. È ammesso ricorso, avverso le deliberazioni del Consiglio comunale e della Giunta comunale, per motivi di legittimità e di merito.
2. Condizioni per la proposizione del ricorso sono:
 - a) che sia presentato da un cittadino residente;
 - b) che sia presentato non oltre l'ultimo giorno di pubblicazione della deliberazione;
 - c) che siano indicati il provvedimento impugnato ed i vizi di legittimità e/o di merito dello stesso;
 - d) che sia indicato il domicilio per il ricevimento degli atti relativi al procedimento nel territorio nel Comune; in mancanza, il domicilio è da intendersi eletto presso la segreteria comunale.
3. La Giunta comunale, ricevuto il ricorso, dispone nella prima seduta utile le direttive in ordine all'attività istruttoria. Essa può pronunciare:
 - a) la dichiarazione d'inammissibilità del ricorso nel caso in cui sia presentato in totale assenza delle condizioni per la sua proposizione ai sensi del comma 2., lettere a), b) e c);
 - b) la dichiarazione di sospensione dell'efficacia del provvedimento impugnato qualora ravvisi la sussistenza di gravi motivi e sussista un fondamento in ordine ai motivi dell'impugnazione;
 - c) la sospensione del procedimento per un periodo massimo di 90 giorni non prorogabili e non reiterabili, al fine di acquisire elementi integrativi;
 - d) la dichiarazione di rigetto o d'accoglimento, anche parziale, del ricorso qualora questo abbia avuto ad oggetto una deliberazione adottata dalla Giunta comunale;
 - e) la rimessione degli atti al Consiglio comunale per l'accoglimento od il rigetto del ricorso qualora il medesimo abbia ad oggetto l'impugnazione di una deliberazione adottata da tale organo, ovvero qualora il ricorso abbia ad oggetto una deliberazione della Giunta comunale per la quale sia rilevato il vizio di incompetenza.
4. La decisione finale deve essere assunta entro il termine di 90 giorni dalla proposizione del ricorso, fatta salva la facoltà di sospensione di cui al precedente comma. La decisione deve

essere comunicata al ricorrente entro i successivi 10 giorni. Decorso il termine di 90 giorni senza che sia adottata la decisione finale, il ricorso si intende respinto a tutti gli effetti.

5. Contro il provvedimento impugnato è comunque esperibile, anche prima del decorso del termine per la formulazione del silenzio rigetto, il ricorso all'autorità giurisdizionale.

CAPO I
IL DIFENSORE CIVICO

Art. 29.

Il Difensore civico

1. È assicurata ai cittadini la tutela non giurisdizionale del Difensore civico, organo indipendente ed imparziale che vigila sul corretto svolgimento dell'attività amministrativa ed interviene nei confronti di provvedimenti, atti, fatti, comportamenti ritardati, omessi o comunque irregolarmente compiuti dal Comune.
2. Il Difensore civico esercita le sue funzioni su richiesta dei cittadini singoli o associati oppure di propria iniziativa, a garanzia dell'imparzialità, della trasparenza e del buon andamento dell'azione amministrativa, nonché dei diritti di partecipazione riconosciuti del presente Statuto.

Art. 30.

Attivazione dell'istituto

1. Il Consiglio comunale delibera, a maggioranza dei due terzi dei Consiglieri assegnati, di stipulare apposita convenzione con il Presidente del Consiglio provinciale per consentire di estendere le funzioni del Difensore civico provinciale anche all'Amministrazione comunale. La convenzione, secondo quanto previsto dalla disciplina provinciale, è gratuita per il Comune.
2. Con la convenzione, il Consiglio impegna l'Amministrazione comunale a dare risposta agli interventi del Difensore civico, assicurandogli l'accesso agli uffici ed ai servizi, nonché alle informazioni necessarie per lo svolgimento dei propri compiti.
3. Per quanto non disposto nel presente articolo, si applica la disciplina provinciale relativa all'istituto.

TITOLO V
ORDINAMENTO ED ORGANIZZAZIONE DEGLI UFFICI

Art. 31.

Principi

1. L'ordinamento degli uffici si ispira a principi di efficienza organizzativa, di decentramento organizzativo, gestionale e operativo, nonché di economicità di gestione e di responsabilità personale, allo scopo di conseguire la massima efficacia nei risultati e l'ottimizzazione dei servizi resi alla comunità.
2. L'organizzazione ed il funzionamento delle strutture devono rispondere ad esigenze di trasparenza, di partecipazione e di agevole accesso dei cittadini all'informazione ed agli atti del Comune.
3. L'assetto organizzativo si informa ai criteri della gestione per obiettivi, del collegamento fra flussi informativi e responsabilità decisionali, della crescita della qualificazione professionale, nonché della corresponsabilizzazione di tutto il personale per il perseguimento degli obiettivi, anche per consentire la verifica dei risultati conseguiti e l'incentivazione collegata agli obiettivi raggiunti.

Art. 32.

Forma di gestione amministrativa

1. Fatto salvo quanto previsto dai commi 3. e 4. del presente articolo, al Segretario comunale spetta la gestione finanziaria, tecnica ed amministrativa del Comune, compresa l'adozione degli atti che impegnano l'Amministrazione verso l'esterno, mediante autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo.
2. Fatto salvo quanto previsto dai commi 3. e 4. del presente articolo, il Segretario comunale è responsabile del risultato dell'attività svolta dal Comune, della realizzazione dei programmi e dei progetti affidati in relazione agli obiettivi, dei rendimenti e dei risultati della gestione finanziaria, tecnica ed amministrativa, incluse le decisioni organizzative e di gestione funzionale del personale.
3. Alcune delle funzioni di cui al comma 1., possono essere attribuite, nei limiti stabiliti dalla legge, a dipendenti preposti ad un Servizio del Comune, che assumono la responsabilità di cui al comma 2. in relazione alle specifiche competenze conferite.

4. Gli articoli 34 e 35 del presente Statuto, attribuiscono alcuni degli atti connessi all'esercizio delle funzioni di cui al comma 1. alla competenza ed alla responsabilità rispettivamente del Sindaco e della Giunta.

Art. 33.

Organizzazione

1. Il Comune, con regolamento, definisce l'articolazione della propria struttura organizzativa.
2. La Giunta comunale, sulla base dell'articolazione organizzativa del Comune:
 - a) attribuisce le funzioni di cui all'articolo 32 comma 3.;
 - b) individua la competenza all'adozione degli atti inerenti le funzioni di cui all'articolo 32 commi 1. e 3.;
 - c) individua le responsabilità ed i poteri in ordine all'attività istruttoria e ad ogni altro adempimento procedimentale;
 - d) chiarisce i limiti alla delega delle competenze di cui alle lettere a), b) e c) del presente comma.
3. Il Sindaco nomina i responsabili delle strutture organizzative dell'Ente, cui competono le funzioni di cui al comma 2 lettera a) e per quanto non di competenza del Segretario, l'adozione degli atti di cui al comma 2 lettera b) ed i poteri e le responsabilità di cui al comma 2 lettera c).
4. La Giunta, con gli strumenti di programmazione, assegna obiettivi al Segretario comunale ed ai Responsabili delle strutture organizzative cui siano attribuite funzioni ed atti di gestione, unitamente alle risorse finanziarie, umane e strumentali necessarie per il rispettivo conseguimento.

Art. 34.

Atti di natura tecnico-gestionale di competenza del Sindaco

1. Il Sindaco adotta gli atti di natura tecnico gestionale ad esso espressamente rimessi dalla legislazione vigente.
2. Al Sindaco, qualora non espressamente vietato dalla legge, è inoltre attribuita la competenza a:
 - a) rilasciare le autorizzazioni;
 - b) adottare le ordinanze;
 - c) stipulare gli accordi ed i contratti;
 - d) adottare gli ordini di servizio nei confronti del Segretario comunale;

- e) adottare gli ulteriori atti di natura tecnico gestionale ad esso espressamente riservati dai regolamenti.
3. Gli atti di cui al comma 1 e di cui al comma 2 lettere a), b), c) ed e) attribuiti al Sindaco in qualità di capo dell'Amministrazione, possono essere delegati ad Assessori o soggetti contrattualmente qualificati, mediante apposito atto specificante la durata ed i limiti della delega.
 4. Il Sindaco o gli Assessori, nell'adozione degli atti di natura tecnico gestionale di cui al presente articolo, si avvalgono della collaborazione del Segretario comunale e degli Uffici, che rilasciano i pareri ad essi richiesti e garantiscono comunque l'efficace ed efficiente svolgimento del procedimento, sino all'emanazione dell'atto conclusivo.

Art. 35.

Atti di natura tecnico-gestionale di competenza della Giunta

1. La Giunta comunale, ove non diversamente disposto:
 - a) gestisce il fondo spese di rappresentanza;
 - b) delibera i ricorsi e gli appelli del Comune, nonché la rispettiva costituzione nell'ambito di giudizi promossi da terzi, fatto salvo quanto stabilito dall'art. 28 comma 3, lettera e);
 - c) fatte salve le competenze attribuite al Consiglio, approva i progetti di opere pubbliche, le relative varianti e le perizie per i lavori di somma urgenza;
 - d) affida gli incarichi professionali e le collaborazioni esterne;
 - e) concede i sussidi o i contributi comunque denominati;
 - f) fatte salve le competenze attribuite al Consiglio, concede a terzi l'uso di beni e la gestione dei servizi;
 - g) individua il contraente per l'affidamento di forniture o prestazioni professionali, e servizi e per l'esecuzione di lavori e opere, ove per espresse disposizioni di legge si possa procedere prescindendo da confronti concorrenziali comunque denominati o, in caso contrario, definisce le regole dei confronti ed individua i soggetti da invitare;
 - h) nomina le commissioni giudicatrici di gara o di concorso;
 - i) adotta gli ulteriori atti di natura tecnico gestionale ad essa espressamente riservati dai regolamenti.
2. Alla Giunta, nell'adozione degli atti di natura tecnico gestionale di cui al comma 1, è assicurata la collaborazione del Segretario comunale e degli Uffici che esprimono i pareri ad essi rimessi dall'ordinamento vigente sulle proposte di deliberazione e garantiscono comunque l'efficace ed efficiente svolgimento del procedimento, sino all'emanazione dell'atto conclusivo.

Art. 36.

Il Segretario comunale

1. Il Segretario comunale attua le direttive ed adempie ai compiti affidatigli dal Sindaco, dal quale dipende funzionalmente.
2. Il Segretario comunale è il funzionario più elevato in grado del Comune, è capo del personale ed ha funzione di direzione, di sintesi e di raccordo della struttura burocratica con gli organi di governo.
3. Il Segretario comunale, oltre alle funzioni di cui all'articolo 32 commi 1 e 2:
 - a) fornisce consulenza ed assistenza giuridica e tecnico amministrativa agli Organi politici;
 - b) partecipa alle riunioni del Consiglio comunale e della Giunta comunale e ne redige i verbali apponendovi la propria firma;
 - c) coordina le strutture organizzative del Comune, cura l'attuazione dei provvedimenti e provvede per la loro pubblicazione ed ai relativi atti esecutivi;
 - d) presta alle strutture organizzative consulenza giuridica, ne coordina l'attività e, in assenza di disposizioni regolamentari al riguardo, dirime eventuali conflitti di competenza;
 - e) in assenza di disposizioni, è responsabile dell'istruttoria di tutti gli atti rimessi alla competenza del Comune, fatta salva la possibilità di attribuire ad altri soggetti le responsabilità dei singoli procedimenti;
 - f) roga i contratti nei quali l'Ente è parte ed autentica le sottoscrizioni nelle scritture private e negli atti unilaterali nell'interesse del Comune;
 - g) esercita ogni altra attribuzione affidatagli dalla legge, dallo Statuto e dai regolamenti vigenti.

Art. 37.

Presidenza delle Commissioni giudicatrici di concorso

1. Fatto salvo quanto previsto dalla legge per le modalità di copertura del posto di Segretario comunale, le commissioni giudicatrici di concorso sono presiedute dal Segretario comunale o da chi ne fa le funzioni.

Art. 38.

Rappresentanza in giudizio

1. Il Sindaco, di norma, rappresenta il Comune in giudizio, in esecuzione di specifiche deliberazioni di autorizzazione della Giunta, per resistere a liti intentate avverso atti del Comune o promosse dallo stesso.

2. Per gli atti di natura tributaria locale, il funzionario responsabile del tributo, qualora nominato dalla Giunta, rappresenta il Comune in giudizio.
3. Il patrocinio in giudizio può essere esercitato da personale comunale, qualora previsto da specifiche disposizioni di legge.

TITOLO VI

ATTIVITÀ

CAPO I

PRINCIPI GENERALI

Art. 39.

Enunciazione dei principi generali

1. Il Comune osserva i principi di imparzialità, leale collaborazione, libera concorrenza, sussidiarietà e proporzionalità.
2. L'attività del Comune è retta dai criteri di semplicità, economicità, efficacia, trasparenza e pubblicità.
3. Il Comune, nell'adozione di atti di natura non autoritativa, agisce secondo le norme di diritto privato salvo che la legge disponga diversamente.

Art. 40.

Convocazioni e comunicazioni

1. Le convocazioni alle sedute e le altre comunicazioni ai soggetti che partecipino alle attività istituzionali del Comune possono essere effettuate mediante l'utilizzo di mezzi telematici, nei casi in cui l'ordinamento riconosca agli stessi pieno valore legale.

Art. 41.

Diritto di accesso agli atti ed alle informazioni

1. Con regolamento sono disciplinati modalità e termini per l'esercizio del diritto di accesso ai documenti amministrativi ed alle informazioni da parte degli interessati, singoli o associati, dei cittadini, dei Consiglieri comunali, dei componenti delle Commissioni e delle Consulte e del Revisore dei conti.
2. L'accesso ai documenti amministrativi non può essere negato ove sia sufficiente fare ricorso al potere di differimento.

CAPO II
L'ATTIVITA' NORMATIVA

Art. 42.

I Regolamenti

1. Il Comune ha potestà regolamentare in ordine alla disciplina dell'organizzazione, dello svolgimento e della gestione delle proprie funzioni ed approva i regolamenti previsti da leggi della Provincia, della Regione e dello Stato.
2. I regolamenti comunali sono approvati dal Consiglio comunale.
3. Il Comune conserva in apposito archivio i regolamenti vigenti, favorendo la consultazione e l'estrazione di copia da parte di chiunque.

Art. 43.

Le Ordinanze

1. Il Sindaco, quale capo dell'Amministrazione comunale, nei casi previsti dalla legge o dai regolamenti, può emanare ordinanze anche a carattere normativo.
2. Il Sindaco, quale Ufficiale di governo, con atto motivato e nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico, adotta provvedimenti contingibili ed urgenti in materia di sanità e di igiene, edilizia, polizia locale, ordine pubblico e sicurezza urbana, al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità dei cittadini.

Art. 44.

Sanzioni amministrative

1. La violazione dei regolamenti e delle ordinanze comunali, comporta, nei casi non disciplinati dalla legge, l'applicazione delle sanzioni amministrative determinate dal Comune con proprie disposizioni regolamentari, entro i limiti previsti dall'ordinamento.

CAPO III
IL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO

Art. 45.

Procedimento amministrativo

1. L'attività amministrativa del Comune è regolata secondo quanto previsto dalla legge provinciale sul procedimento amministrativo.
2. Il Comune individua il termine entro il quale ciascun procedimento deve concludersi. Qualora non previsto espressamente, il termine si intende di 90 giorni.

Art. 46.

Regolamento sul procedimento

1. Il Comune disciplina con regolamento:
 - a) le modalità per garantire ai soggetti interessati un'adeguata partecipazione;
 - b) le modalità di risoluzione dei conflitti di competenza e le forme di collaborazione tra i responsabili di singole fasi o subprocedimenti;
 - c) ogni altra disposizione ritenuta rilevante ai fini di una corretta gestione dei procedimenti.
2. Il Comune favorisce la sottoscrizione degli accordi tesi ad un'efficiente gestione dei procedimenti amministrativi per i quali sia previsto il coinvolgimento di più Enti.

CAPO IV
INTERVENTI ECONOMICI

Art. 47.

Principi

1. Il Comune, per promuovere lo sviluppo culturale, sociale ed economico della popolazione, ha facoltà di intervenire anche in ambiti o materie non rientranti nella propria diretta competenza.

TITOLO VII

CONTABILITÀ E FINANZA

Art. 48.

Programmazione finanziaria - controllo

1. Il Consiglio comunale approva gli strumenti di programmazione finanziaria ad esso rimessi dall'ordinamento vigente ed in particolare:
 - a) la relazione previsionale e programmatica, comprensiva del programma generale delle opere pubbliche;
 - b) il bilancio di previsione pluriennale;
 - c) il bilancio di previsione annuale.
2. La Giunta comunale relaziona al Consiglio sullo stato di attuazione dei programmi.
3. La Giunta propone all'approvazione del Consiglio il rendiconto della gestione fornendo informazioni sull'andamento finanziario.
4. Il bilancio annuale di previsione ed il rendiconto della gestione devono essere approvati, anche in seconda convocazione, con la presenza della metà più uno dei consiglieri in carica.

Art. 49.

Gestione - controllo

1. La Giunta comunale definisce gli strumenti di gestione, assicurando che l'attività del Comune sia organizzata con efficienza ed economicità, per il perseguimento di obiettivi funzionali ai programmi approvati dal Consiglio.
2. Con il controllo di gestione, mediante un costante processo di verifica e correzione dell'attività posta in essere dal Comune, è garantita una corretta ed economica gestione delle risorse pubbliche ed il conseguimento degli obiettivi assegnati ai soggetti incaricati della gestione.
3. La verifica del raggiungimento dei risultati rispetto agli obiettivi fornisce gli elementi di giudizio per la valutazione dei responsabili ai quali è stata affidata la gestione delle risorse del Comune.
4. Il regolamento di contabilità definisce i criteri generali per l'esercizio delle funzioni di controllo di cui al presente articolo.

Art. 50.

La gestione del patrimonio

1. I beni patrimoniali del Comune possono essere concessi in comodato d'uso gratuito esclusivamente per motivi di pubblico interesse.
2. I beni patrimoniali disponibili possono essere alienati quando la loro redditività risulti inadeguata al loro valore, si presentino opportunità di trasformazioni patrimoniali o sia necessario provvedere in tal senso per far fronte, con il ricavato, ad esigenze finanziarie straordinarie dell'Ente.
3. Con Regolamento sono determinate le modalità di attuazione del presente articolo.

Art. 51.

Servizio di tesoreria

1. Il Comune si avvale di un servizio di tesoreria.
2. L'affidamento del servizio è effettuato sulla base di una convenzione deliberata in conformità all'apposito capitolato speciale d'appalto.
3. Nei limiti riconosciuti dalla legge, il Consiglio comunale definisce le modalità di riscossione volontaria o coattiva delle entrate tributarie, patrimoniali e assimilate.

Art.52

Il Revisore dei conti

1. Il Revisore dei conti svolge le funzioni attribuite dalla legge e dallo Statuto con la collaborazione degli Uffici del Comune.
2. Il Sindaco può chiedere al Revisore dei conti di partecipare alle sedute della Giunta e del Consiglio per relazionare su specifici argomenti.
3. Il Revisore dei conti può comunque partecipare alle sedute del Consiglio comunale e della Giunta.

TITOLO VIII
I SERVIZI PUBBLICI

Art. 53

Norme generali

1. I servizi pubblici locali sono disciplinati dalla legge regionale e dalla legge provinciale, nel rispetto degli obblighi della normativa comunitaria.
2. La gestione dei servizi pubblici locali, in qualsiasi forma effettuata, si ispira ai principi di eguaglianza, imparzialità, continuità, partecipazione, efficienza ed efficacia.
3. Le funzioni di vigilanza e di controllo nei confronti dei soggetti cui è affidata la gestione dei servizi pubblici è svolta dal Comune, anche in forma associata, attraverso strutture specificamente qualificate.
4. La determinazione delle tariffe dei servizi pubblici deve essere ispirata al principio della copertura dei costi di gestione e deve essere accompagnata da una relazione sulla valutazione dei costi e dei ricavi di gestione previsti, nonché sul tasso di copertura dei costi dei servizi.
5. La scelta delle forme organizzative di gestione dei servizi pubblici, tra quelle consentite dalla normativa vigente, deve essere preceduta dalla valutazione dell'adeguatezza dell'ambito territoriale comunale sotto il profilo dell'economicità e dell'efficienza, dovendo, in caso contrario, essere privilegiate forme di gestione sovra comunale.

Art. 54

Collaborazione sovracomunale

1. Il Comune di Sanzeno, nell'interesse della propria Comunità, partecipa e/o promuove la costituzione e/o l'adesione alle forme associative e collaborative fra Comuni, Enti pubblici, Società ed altri soggetti pubblici e privati, al fine di gestire funzioni, competenze, attività, opere e servizi di propria competenza, secondo criteri di economicità, efficacia ed efficienza, per promuovere lo sviluppo economico e sociale della Comunità locale.

Art. 55

PARTECIPAZIONE A SOCIETÀ

1. Il Comune può costituire o partecipare a società a condizione che rispettino quanto previsto dall'articolo 3, commi 27, 28, 29, 30, 31, 32 e 32 ter della Legge 24 dicembre 2007 n. 244 e dall'articolo 24 della L.P. 27 dicembre 2010 n. 27.
2. La costituzione di società è subordinata alla verifica della sostenibilità economica, patrimoniale e finanziaria dell'attività svolta, nonché all'accettazione di un costante monitoraggio della medesima, nel caso di società in house.
3. La costituzione di società avviene attraverso l'adozione, da parte del Consiglio comunale, di motivata deliberazione, assunta a maggioranza assoluta, con la quale vengono determinate la quota di partecipazione, le condizioni statutarie e le forme di controllo e vigilanza.
4. È riservata al Consiglio comunale ogni determinazione spettante al Comune sulle modifiche statutarie della società, sulla partecipazione ad aumenti di capitale e sulla dismissione della partecipazione.

Art. 56

TARIFFE

1. L'istituzione delle tariffe relative all'utilizzo di beni e servizi pubblici e i relativi aggiornamenti spettano alla Giunta comunale in coerenza con gli indirizzi di programmazione finanziaria deliberati dal Consiglio comunale.
2. Spetta al Consiglio comunale la determinazione delle tariffe relative ai servizi pubblici locali nei seguenti casi:
 - a) servizi gestiti in forma indiretta, qualora la tariffa costituisca parte essenziale del contratto di servizio;
 - b) in ogni caso, qualora la determinazione delle tariffe sia rimessa dalla legge ai regolamenti comunali.
3. Le tariffe sono deliberate entro il 31 dicembre antecedente l'anno di loro decorrenza e comunque entro i termini di approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio cui si riferiscono.
4. Si prescinde dal termine di cui al comma 3. per le tariffe determinate in seguito all'assunzione di nuovi servizi pubblici.

TITOLO IX
DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 57

Revisione dello Statuto

1. Per revisione dello Statuto si intende sia l'adozione di un testo integralmente nuovo, sia la parziale modifica dell'articolato vigente.
2. Lo Statuto è deliberato dal Consiglio comunale con il voto favorevole dei due terzi dei Consiglieri assegnati; qualora tale maggioranza non venga raggiunta, la votazione è ripetuta in due successive sedute da tenersi entro trenta giorni e lo Statuto è approvato se ottiene per due volte consecutive il voto favorevole della maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati.
3. La deliberazione di abrogazione totale dello Statuto produce effetti solo a seguito dell'entrata in vigore di un nuovo Statuto.

Art. 58

Norme transitorie

1. Per i procedimenti non ancora conclusi alla data di entrata in vigore del presente Statuto continua ad applicarsi la disciplina previgente.

Art. 59⁷

Disposizioni finali


1. Lo Statuto, dopo l'approvazione, è pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione, affisso all'albo pretorio del Comune per trenta giorni consecutivi, nonché inviato in copia, non appena esecutivo, alla Giunta regionale, al Consiglio delle Autonomie Locali ed al Commissario del Governo della Provincia autonoma di Trento.
2. Lo Statuto entra in vigore il trentesimo giorno successivo alla sua affissione all'albo pretorio del Comune.
3. Entro il termine di pubblicazione di cui al precedente comma può essere richiesto referendum confermativo delle modifiche apportate allo Statuto, purchè queste non derivino da adeguamenti imposti dalla legge. In tal caso l'entrata in vigore dello Statuto viene sospesa. La decisione in

⁷ Articolo modificato con deliberazione del Consiglio comunale n. 9 dd. 23.03.2016.

ordine all'ammissibilità del referendum viene assunta entro i successivi trenta giorni. Il numero di sottoscrizioni richiesto a sostegno del referendum confermativo deve essere pari almeno al 10 per cento degli elettori iscritti nelle liste elettorali del Comune in possesso del diritto di elettorato attivo per l'elezione del Consiglio comunale. Ai fini della validità del referendum confermativo non è necessaria la partecipazione di un numero minimo di aventi diritto al voto. Le modifiche statutarie sottoposte a referendum confermativo non entrano in vigore se non sono approvate dalla maggioranza dei voti validi. Il Regolamento comunale per la partecipazione e la consultazione dei cittadini fissa le modalità del procedimento del referendum confermativo.

4. Spetta al Consiglio comunale l'interpretazione autentica delle norme dello Statuto, secondo i criteri interpretativi delle norme giuridiche di cui alle preleggi del Codice civile.

Allegato A) - STEMMA



Allegato B) - GONFALONE

